

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 0000925 del 07/11/2024**

STRUTTURA PROPONENTE:

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto:

TRIB CIV ROMA: SENT N 13582/2024 - N 18509/2020 RG – ATTO DI CITAZIONE (ORA RENTOKIL) INITIAL ITALIA (EX CWS-BOCO ITALIA, GIÀ HTS ITALIA, FASC N 6301/17) PER EURO 100.766,61 EX ART 2041 CC NOTIFICATO IL 06/03/2020 – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ATTO TRANSATTIVO

Proposta di delibera n. 0001737 del 24/10/2024

L'Estensore: NORI MASSIMO

Data: 24/10/2024

Il Responsabile del Procedimento: NORI MASSIMO

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano costi/ricavi imputabili al bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo:

Parere Favorevole

Il Direttore Sanitario:

Parere Favorevole

Il Commissario Straordinario:

II DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 291/CS del 13 marzo 2024 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024 e del conseguente insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 04 settembre 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO

che:

Il 06 marzo 2020 veniva notificato a questa Azienda l' Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dall' INITIAL ITALIA S.p.A. (ex CWS-BOCO ITALIA S.p.A., già HTS Italia S.p.A.) c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, per l'accertamento dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. conseguente all'effettuazione da parte attrice in favore di questa Azienda di talune prestazioni del servizio di noleggio e manutenzione degli apparecchi igienici di distribuzione e consegna materiale di consumo dal 2011 al 2015 e, per l'effetto, la condanna di questa Azienda al pagamento della somma di €. 100.766,61, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese;

l'Azienda Ospedaliera si determinava a resistere nel predetto giudizio, affidando il relativo mandato difensivo all'Avv. Alessandro Cati;

all' esito della C.T.U. contabile svolta emergeva come le merci consegnate da Rentokil (già Initial Italia) S.p.A. all'Azienda Ospedaliera, così come risultanti dai documenti prodotti dall'attrice, fossero state dettagliatamente e distintamente elencate dal CTU, per il complessivo importo di € 79.228,04, al netto di IVA;

il predetto giudizio veniva definito con Sentenza n. 13582/2024 dep il 30/08/2024 con la quale il Giudice del Tribunale Civile di Roma, rilevando i presupposti applicativi degli artt. 2041/2042 c.c. e ritenendo, altresì, possibile operare, quale "*peritus peritorum*", ad una decurtazione dell'importo quantificato dal CTU, tenuto conto delle nozioni di comune esperienza, e dei notori listini di merci e mercuriali, quantificava in € 50.000,00 l'indennizzo riconoscibile in favore di parte attrice onnicomprensivo di ogni accessorio maturato all'attualità, oltre i successivi interessi legali dalla data della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo e spese di lite, ivi liquidate, per un totale complessivo di € 66.517,78;

nello specifico, il Giudice adito rappresentava nella parte motiva come tale importo, corrispondente al valore della merce oggetto di fornitura ed effettivamente consegnata all'Azienda Ospedaliera convenuta, non potesse coincidere con il depauperamento subito da parte attrice in termini di costi affrontati, ma dimostrasse solamente l'arricchimento di questa Azienda che si era comunque avvalsa delle prestazioni eseguite;

CONSIDERATO

che:

- successivamente, venivano avviate tra le parti trattative volte ad una definizione transattiva della controversia nei seguenti termini:
 - o pagamento, da parte di questa Azienda, dell'importo omnicomprensivo € 60.000,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, entro gg. 30 dalla sottoscrizione dell'accordo e, in ogni caso, entro e non oltre il 15/12/2024, oltre al pagamento da parte di questa Azienda dell'imposta di registro che verrà liquidata dall'Ente impositore sulla Sentenza n. 13582/2024 del Tribunale Civile di Roma;
 - o impegno della Rentokil Initial Italia S.p.A. ad emettere apposite Note di credito a storno totale delle fatture correlate alla ragione di credito oggetto della suddetta controversia, e, l'emissione di nuove fatture a titolo di indennizzo da indebito arricchimento, spese legali e di C.T.U. sino all'importo omnicomprensivo € 60.000,00;
 - o risoluzione automatica dell'accordo transattivo in caso di mancato, parziale o non tempestivo adempimento all'obbligazione di pagamento, con conseguente inefficacia dell'accordo stesso e diritto della Rentokil Initial Italia S.p.A. al pagamento integrale di tutte le somme dovute per effetto della suddetta pronuncia giudiziale;

- con missiva dell'08/10/2024 l'Avv. Cati evidenziava come l'adesione alla suddetta proposta transattiva, a fronte di un *petitum* iniziale di €. 100.766,61, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, ridotto ad € 66.517,78 con la citata pronuncia resa all'esito del giudizio, potesse considerarsi economicamente vantaggiosa per l'Azienda;

RITENUTO

pertanto, opportuno procedere alla stipula di un Atto transattivo nei termini sopra descritti, al fine di definire bonariamente la controversia insorta tra le parti e definita con la citata Sentenza n. 13582/2024 dep il 30/08/2024 del Tribunale Civile di Roma;

TENUTO CONTO

che:

- l'esborso derivante dal presente provvedimento, di complessivi Euro **60.000,00**, trova riferimento al conto patrimoniale n. **202020101**, "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19, sub-aut. n. 102;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere alla stipula di un Atto transattivo tra Rentokil Initial Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, comportante le condizioni sopra riassunte, al fine di definire bonariamente la controversia innanzi al Tribunale Civile di Roma, introdotta dall' INITIAL ITALIA S.p.A. (ex CWS-BOCO ITALIA S.p.A., già HTS Italia S.p.A.) c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, con Atto di citazione notificato il 06 marzo 2020, per l'accertamento dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. di €. 100.766,61, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, definita con Sentenza n. 13582/2024 dep il 30/08/2024;

L'esborso derivante dal presente provvedimento, di complessivi €. **60.000,00**, trova riferimento al conto patrimoniale n. **202020101**, "*Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali*", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19, sub-aut. n. 102.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine, compreso il frontespizio.